

*del gruppo misto-Rifondazione comunista-progressisti e del deputato Di Capua).*

VITO LECCESE, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITO LECCESE, *Relatore*. Signor Presidente, vorrei esprimere un vivo ringraziamento a tutti i colleghi della Commissione, sia della maggioranza sia dell'opposizione, che hanno consentito l'approvazione di questo provvedimento. Si tratta di una proposta di legge di iniziativa parlamentare condivisa dal Governo che consentirà all'Italia, qualora dovesse diventare legge, di continuare a svolgere un ruolo guida all'interno della comunità internazionale per arrivare alla definitiva messa al bando delle mine antipersona.

Oggi il nostro paese si pone all'avanguardia grazie all'istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario: con l'ordine del giorno presentato da me a nome di tutti i colleghi della Commissione chiediamo che ci sia un impegno anche da parte dell'Unione europea affinché tale fondo non resti solo un fondo nazionale, ma diventi un fondo europeo.

***(Votazione finale e approvazione  
- A.C. 6690)***

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di legge n. 6690, di cui si è testé concluso l'esame.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

*(S. 4166 - Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario) (6690):*

*(Presenti e votanti ..... 415  
Maggioranza ..... 208  
Hanno votato sì ... 415).*

Come convenuto, passiamo all'esame del disegno di legge di ratifica atto Camera n. 7215.

**Seguito della discussione del disegno di legge S. 4611 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 30 giugno 1999 (articolo 79, comma 15, del regolamento) (approvato dal Senato) (7215) (ore 17,25).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 30 giugno 1999, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

Ricordo che nella seduta del 2 febbraio si è conclusa la discussione sulle linee generali con gli interventi del relatore e del rappresentante del Governo.

Sottosegretario Serri, il relatore Morselli ha chiesto alcuni chiarimenti al Governo. Può fornirli, per cortesia?

RINO SERRI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Al momento attuale, per quanto riguarda i visti alla Bulgaria, in accordo con gli altri paesi europei, si applica, fino al novantesimo giorno, la

normativa prevista dall'accordo di Schengen, fino a quando non sia più avanzato il rapporto di associazione. Per i tempi superiori ai novanta giorni, invece, si applicano ancora i criteri stabiliti a livello nazionale, che stabiliscono soprattutto quale sia il grado di sicurezza offerto dal richiedente riguardo alla disponibilità finanziaria e ad altre questioni di tal genere.

La nostra ambasciata sta riflettendo, perché, come lei sa, onorevole Morselli, si tratta di vedere come favorire determinate categorie che hanno rapporti più continui: mi riferisco ai professori universitari o agli imprenditori che viaggiano spesso per ragioni di lavoro. Stiamo provvedendo a definire una normativa in tal senso, anche se sempre nell'ambito di quanto previsto dall'accordo di Schengen.

STEFANO MORSELLI, *Relatore*.  
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO MORSELLI, *Relatore*. Ringrazio il sottosegretario Serri, ma il problema non riguarda tanto l'Italia e gli altri paesi membri dell'Unione europea, ma la Bulgaria, in quanto quest'ultima ha minacciato di ritirarsi dal patto di stabilità dei Balcani qualora il visto non venisse tolto.

Stiamo ratificando un accordo di associazione tra le comunità europee e la Bulgaria: gli accordi si fanno in due e se la Bulgaria, vale a dire uno dei paesi contraenti, minaccia di ritirarsi da altri accordi di stabilità riguardanti un'area molto delicata per una questione particolare, mi chiedo se possiamo obiettivamente procedere alla ratifica di questo accordo, non sapendo, allo stato attuale, quali saranno le intenzioni della Bulgaria.

Riterrei particolarmente grave ratificare un accordo di questa portata se poi, un domani, la Bulgaria decidesse di uscire dal patto di stabilità dei Balcani per un qualsiasi motivo. Occorre quindi che il Governo esprima parole tranquillizzanti.

RINO SERRI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RINO SERRI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Onorevole Morselli, sono in grado di darle ampie garanzie in merito alla sua richiesta. Non risulta affatto che il Governo della Bulgaria abbia minacciato quanto lei ha detto. Probabilmente ciò è stato fatto da qualche funzionario o in qualche sede come forzatura negoziale, ma non credo che possiamo registrare una posizione di questo tipo da parte della Bulgaria, insieme alla quale, del resto, insieme ad altri paesi abbiamo di recente portato avanti una serie di iniziative che fanno prevedere che il patto di stabilità avanzerà, pur con le complessità che conosciamo. Non credo dunque che questa minaccia debba essere registrata né dal Governo né dal Parlamento come una minaccia che abbia una qualche consistenza operativa. Non ho assolutamente elementi per dire che questa cosa abbia un minimo di fondamento. Per tale motivo vorrei tranquillizzare il Parlamento. Naturalmente, in tali questioni, come si sa, se emergeranno cose nuove, le affronteremo, ma non penso che ciò possa accadere.

STEFANO MORSELLI, *Relatore*.  
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO MORSELLI, *Relatore*. Preciso che non si tratti di voci o di illazioni. Quanto ho riportato risulta testualmente dal dossier sul provvedimento (mi riferisco precisamente a quanto detto alla fine di pagina 10).

Credo che la cosa più saggia sia quella di sospendere l'esame del provvedimento, chiedere l'audizione dell'ambasciatore in Commissione al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per poter procedere.

In qualità di relatore formulo tale richiesta.

PRESIDENTE. Il Governo cosa ha da dire a tale proposito?

RINO SERRI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo non si oppone a questa richiesta del relatore ed è pronto a proseguire la riflessione su tutte le questioni a cui ha fatto riferimento l'onorevole Morselli.

PRESIDENTE. Non essendovi obiezioni, possiamo quindi rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge n. 7215 ad altra seduta. Nel frattempo la Commissione potrà chiedere l'audizione dell'ambasciatore.

**Seguito della discussione della proposta di legge: Anedda ed altri: Modifiche al codice penale e al codice civile, in materia di diffamazione col mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione (7292); e delle abbinare proposte di legge: Stefani, Cola ed altri; Turroni; Sanza; Pecorella; Pisapia e Dalla Chiesa (1808-3073-6286-6302-6363-7014-7019-7422) (ore 17,33).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge: Anedda ed altri: Modifiche al codice penale e al codice civile, in materia di diffamazione col mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione; e delle abbinare proposte di legge: Stefani, Cola ed altri; Turroni; Sanza; Pecorella; Pisapia e Dalla Chiesa.

Ricordo che nella seduta del 5 dicembre 2000 è stata approvata la proposta di rinvio in Commissione.

**(Contingentamento tempi seguito esame  
- A.C. 7292)**

PRESIDENTE. Comunico che il tempo per l'esame degli articoli sino alla votazione finale risulta così ripartito:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

tempi tecnici: 45 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 5 minuti (con il limite massimo di 12 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 4 ore e 30 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 58 minuti;

Forza Italia: 44 minuti;

Alleanza nazionale: 39 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 31 minuti;

Lega nord Padania: 29 minuti;

UDEUR: 23 minuti;

Comunista: 23 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 23 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 50 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Rifondazione comunista-progressisti: 10 minuti; Verdi: 9 minuti; CCD: 9 minuti; Socialisti democratici italiani: 5 minuti; Rinnovamento italiano: 4 minuti; CDU: 4 minuti; Minoranze linguistiche: 3 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 3 minuti.

**(Esame degli articoli - A.C. 7292)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge n. 7292, assunta come testo base nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti ad essa presentati.

**(Esame dell'articolo 1 - A.C. 7292)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1, nel testo della Commissione (*vedi l'allegato A - A.C. 7292 sezione 1*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	397
<i>Votanti</i> .....	393
<i>Astenuti</i> .....	4
<i>Maggioranza</i> .....	197
<i>Hanno votato sì</i> ....	392
<i>Hanno votato no</i> ..	1).

**(Esame dell'articolo 2 - A.C. 7292)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2, nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati (*vedi l'allegato A - A.C. 7292 sezione 2*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

SEBASTIANO NERI, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Marotta 2.7, sugli identici emendamenti Pisapia 2.2 e Anedda 2.5, nonché sugli emendamenti Marotta 2.6, Carotti 2.4, Saraceni 2.1 e Marotta 2.3.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ELENA MONTECCHI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Marotta 2.7.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marotta. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MAROTTA. Signor Presidente, egregi colleghi, con questa norma si vogliono introdurre alcune modifiche in ordine al reato di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione.

Si modifica anche l'articolo 596 che non ha nulla a che vedere con il delitto di diffamazione commesso per mezzo della stampa.

La prova della verità, signor Presidente, viene concessa quando si tratta di un'offesa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato. Un privato cittadino, nel salotto, senza averne alcun diritto, diffonde la notizia di un fatto vero che ho commesso: da Salerno me ne sono andato a Milano per rifarmi una vita. Un privato cittadino, che non ha il diritto di farlo, mi diffama e gli si concede il diritto di fornire la prova della verità. Nell'attuale articolo la prova della verità è ammessa solo nel caso in cui il diffamato sia un pubblico ufficiale o se il querelante abbia concesso il diritto della prova o per il fatto che si sia instaurato un procedimento penale; in questi casi, è logico concedere la possibilità della prova della verità. Ma nel caso in cui non ho alcun diritto di diffamare nessuno e non ho commesso il delitto a mezzo della stampa, non capisco per quale motivo si debba modificare l'articolo 596. Vi è di più, signor Presidente, perché stiamo innovando profondamente; infatti, il diritto della prova della verità si concede nel processo penale (ne consegue la non punibilità) a significare che, in questo caso, la non punibilità è una causa di esenzione personale da pena, ma l'illecito civile rimane, tanto è vero che, come ho detto, solo nel processo penale è concesso tale diritto; ma se non si presenta querela, nel processo civile per risarcimento del danno, questo diritto di prova, allo stato attuale, non è concesso.

È opportuno cambiare radicalmente l'articolo 596 e concedere al privato cittadino, che non ne ha il diritto, la possibilità di divulgare un fatto che mi riguarda, magari anche quando mi sono trasferito in un'altra città per rifarmi una vita? Possiamo concedere questo diritto che comporta non solo la non punibilità, ma la non risarcibilità per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 7? Non mi sembra opportuno innovare in questa materia; oltretutto, il provvedimento al nostro esame si propone di modificare le norme che riguardano la diffamazione a mezzo della stampa. Tuttavia, anche se si volesse accedere a questa modifica, spero che sarà accolto il mio successivo emendamento 2.6, che esclude che la ricorrenza di un giustificato motivo possa consentire il diritto di prova. A mio giudizio, parlo a titolo personale, non è opportuno — lo ripeto — modificare l'articolo 596 relativamente al diritto della prova della verità.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Marotta 2.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	384
<i>Votanti</i> .....	322
<i>Astenuti</i> .....	62
<i>Maggioranza</i> .....	162
<i>Hanno votato sì</i> .....	108
<i>Hanno votato no</i> .	214).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Pisapia 2.2 e Anedda 2.5.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

GIAN FRANCO ANEDDA. Signor Presidente, gli identici emendamenti in esame intendono sopprimere un inciso introdotto dalla Commissione. Intervengo su tali

emendamenti ma quanto dirò vale anche, qualora gli stessi emendamenti non venissero approvati (auspicio che ciò non accada), per il successivo emendamento Marotta 2.6.

Si parla di prova della verità del fatto attribuito e ritenuto diffamatorio, che è sempre ammessa quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato e — ha aggiunto la Commissione — « per la sua comunicazione ricorre un interesse pubblico o altro giustificato motivo ».

Mi sono chiesto, anzitutto, perché debba esservi una limitazione alla prova della verità del fatto, ritenendosi diffamatorio il fatto che invece è vero. L'argomento a mio parere più forte, però, è dato dalla genericità dell'inciso: « (...) ricorre un interesse pubblico » — difficilissimo da identificare — « o altro giustificato motivo », laddove l'aggettivo « giustificato » dice tutto e niente: giustificato per chi, nei confronti di chi, per che cosa? Se può esservi l'accettazione dell'interesse pubblico — anch'esso generico perché ci si comincerà a chiedere « pubblico » in che senso, rivolto a chi, perché, di quale natura, con tutto ciò che discende da tale aggettivo —, quando affrontiamo il « giustificato motivo » siamo assolutamente nella nebbia, tanto da vanificare lo scopo fondamentale della norma, vale a dire consentire la prova della verità del fatto.

Ho detto che sarei intervenuto brevemente anche sull'emendamento Marotta 2.6, che elimina quantomeno l'inciso relativo al « giustificato motivo ». Qualora l'Assemblea non accolga gli identici emendamenti Pisapia 2.2 e Anedda 2.5, come invece auspico, perché l'eliminazione dell'inciso darebbe chiarezza alla norma, spero venga approvato il successivo emendamento Marotta 2.6, che elimina la parte dell'inciso certamente più incerta ed equivoca.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saraceni. Ne ha facoltà.

LUIGI SARACENI. Signor Presidente, intervengo in difesa del testo licenziato dalla Commissione.

Se eliminassimo l'inciso introdotto dalla Commissione, testé citato dal collega Anedda (« e per la sua comunicazione ricorre un interesse pubblico o altro giustificato motivo »), approveremmo un comma (il secondo) in netta contraddizione con il comma 1, che in via di principio afferma che la prova del fatto non è mai ammessa a giustificazione dell'attribuzione di un fatto diffamatorio.

La non ammissione della prova è la regola base. Com'è noto, vi è stata poi un'elaborazione giurisprudenziale, soprattutto in relazione al reato di diffamazione a mezzo stampa, che ha individuato parametri di liceità dell'attribuzione di un fatto diffamatorio, ossia l'interesse pubblico e la determinatezza del fatto. Nel momento in cui riscriviamo la norma, sopprimere l'inciso: « e per la sua comunicazione ricorre un interesse pubblico (...) » sarebbe inteso come negazione della giurisprudenza consolidata, che ormai è come se fosse una norma; di conseguenza, è necessario il suo inserimento. Quanto all'altro inciso (« o altro giustificato motivo »), non è affatto vero che non sia logico escludere la prova per il fatto determinato, perché il pettegolezzo da salotto, anche se consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, non è meritevole di tutela ed è giusto pertanto che, non essendovi un interesse pubblico alla sua comunicazione, venga punito a tutela dell'onorabilità di chi il pettegolezzo da salotto lo subisce. Questi due parametri — « per la sua comunicazione ricorre un interesse pubblico o altro giustificato motivo » — non sono nient'altro che la codificazione di principi giurisprudenziali che si erano formati su un codice vecchio di alcuni decenni (è del 1930) e che è giusto che, in un momento di riforma, per evitare equivoci trovino ratifica nella formulazione della nuova norma.

Mi pare quindi che il testo vada mantenuto così come è per evitare che si commettano gravi iniquità.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

**GIULIANO PISAPIA.** Anch'io ritengo che l'inciso introdotto dalla Commissione rispetto al testo base dell'onorevole Anedda sia eccessivamente generico e che rischi di reintrodurre un'eccessiva discrezionalità da parte dell'interprete, con la grave possibilità di fare entrare dalla finestra ciò che con questa norma si voleva far uscire dalla porta!

Per queste ragioni, raccomando all'Assemblea l'approvazione degli identici emendamenti Pisapia 2.2 e Anedda 2.5.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Pisapia 2.2 e Anedda 2.5, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	398
<i>Votanti</i> .....	394
<i>Astenuti</i> .....	4
<i>Maggioranza</i> .....	198
<i>Hanno votato sì</i> .....	193
<i>Hanno votato no</i> .....	201).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Marotta 2.6.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marotta. Ne ha facoltà.

**RAFFAELE MAROTTA.** Intervenendo sempre a titolo personale, vorrei dire che la rilevanza pubblica della comunicazione va dimostrata quando l'imputato è un giornalista che ritiene di avere esercitato il diritto soggettivo pubblico di cronaca giornalistica. Per poter godere della esimente, deve dimostrare non solo che il fatto è vero oppure putativamente vero, dopo aver svolto accurate indagini, ma anche la rilevanza pubblica della comu-

nicazione. Lo deve dimostrare perché si tratta di una esimente della quale vuole godere e che invoca. Ecco la confusione.

In questo caso ci troviamo, invece, nel campo di una diffamazione commessa da un privato cittadino in un salotto; parlo di un salotto per fare riferimento ad una conversazione con amici. Il privato non ha alcun diritto né pubblico né privato di diffamare una persona. Questa è la ragione per la quale ritengo necessario che venga accolto il mio emendamento 2.6: perché nessuno motivo può giustificare la diffamazione nell'ambito di una conversazione privata da parte di un cittadino che non eserciti l'attività del giornalista. Noi stiamo confondendo le due cose!

Pertanto la rilevanza pubblica della comunicazione si richiede solo quando il giornalista accampa il diritto soggettivo pubblico della cronaca giornalistica e deve dimostrare la verità del fatto o la verosomiglianza oppure la verità putativa del fatto, dopo aver svolto tutte le indagini che doveva svolgere (il famoso decalogo). Quella è la rilevanza pubblica. Ma nel campo di una conversazione privata quale rilevanza pubblica vi può essere? Ribadisco che stiamo confondendo due istituti nettamente diversi.

Per queste ragioni, invito l'Assemblea ad accogliere il mio emendamento 2.6, che sopprime la possibilità che un giustificato motivo non meglio precisato possa giustificare l'ammissione della prova della verità.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Marotta 2.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	391
<i>Votanti</i> .....	385
<i>Astenuti</i> .....	6
<i>Maggioranza</i> .....	193

*Hanno votato sì ..... 190*

*Hanno votato no . 195).*

Passiamo all'emendamento Carotti 2.4.

PIETRO CAROTTI. Lo ritiro, Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Carotti.

Passiamo all'emendamento Saraceni 2.1.

LUIGI SARACENI. Lo ritiro e chiedo di parlare per motivarne le ragioni.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUIGI SARACENI. Siccome è uno di quegli elementi elaborati dalla giurisprudenza, ritirare questo emendamento significa soltanto riconoscere che non ve ne è bisogno e che quella che viene definita la continenza, cioè il linguaggio adeguato, continua ad essere un requisito della scriminante.

Essendo pacifico in una giurisprudenza che la normativa non innova, credo che il mio emendamento possa essere ritirato senza causare danni.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Marotta 2.3

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marotta. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MAROTTA. Signor Presidente, il mio emendamento è simile a quello dell'onorevole Saraceni, ma insisto per la sua votazione. Infatti, il solo fatto che l'attuale disposizione preveda la continenza, e che noi la sopprimiamo, per l'interprete significherà qualche cosa. Ho ripetuto la dizione attuale che, in effetti, si riporta nella sostanza a quello che ha detto l'onorevole Saraceni. La ritengo inutile, ma noi sopprimiamo una norma che esiste oggi. Infatti, l'ultimo comma dell'articolo 596 del codice penale recita: « Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è condannata dopo l'attribuzione del fatto

medesimo, l'autore della imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabili le disposizioni » di legge.

Allora, se noi sopprimiamo la previsione in oggetto, per l'interprete significherà che noi non vogliamo che sia reato nel caso in cui si ecceda la necessità della comunicazione.

Onorevole Saraceni, l'emendamento l'hai fatto tu, ed io mi sono accodato. Adesso tu lo ritiri su un falso presupposto. Questa è la verità. Anzi, creerà problemi all'interprete la soppressione dell'ultimo periodo dell'articolo 596 del codice penale. Non bisogna mai salvare capra e cavoli, caro Saraceni.

LUIGI SARACENI. Penso solo alla capra, che il cavolo non mi piace.

PRESIDENTE. Anche perché le capre in genere mangiano i cavoli.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Marotta 2.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Onorevole collega, per cortesia, può ritirare la scheda alla sua destra? Lo sa benissimo. L'unico che si gira è sempre quello a cui mi rivolgo. Per cortesia, collega, tolga quella scheda, grazie. È un aiuto che le chiedo.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	385
<i>Votanti</i> .....	366
<i>Astenuti</i> .....	19
<i>Maggioranza</i> .....	184
<i>Hanno votato sì</i> .....	171
<i>Hanno votato no</i> ..	195).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	390
<i>Votanti</i> .....	386
<i>Astenuti</i> .....	4
<i>Maggioranza</i> .....	194
<i>Hanno votato sì</i> .....	379
<i>Hanno votato no</i> ..	7).

### ***(Esame dell'articolo 3 - A.C. 7292)***

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3, nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati *(vedi l'allegato A - A.C. 7292 sezione 3)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

SEBASTIANO NERI, *Relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento Anedda 3.7 la Commissione si rimette all'Assemblea. L'emendamento incide soltanto sulla determinazione della pena minima. La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Boccia 3.10, Pisapia 3.14, Copercini 3.12 e 3.13, parere favorevole sull'emendamento 3.20 della Commissione, parere contrario sugli emendamenti Saraceni 3.1, Carotti 3.5, Copercini 3.11, Carotti 3.6; invita al ritiro degli emendamenti Pisapia 3.4, Copercini 3.10 e Volontè 3.2 altrimenti il parere è contrario. Si rimette all'Assemblea per l'emendamento Anedda 3.8; invita al ritiro dell'emendamento Anedda 3.9, altrimenti il parere è contrario ed esprime infine parere favorevole sull'emendamento 3.21 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Anedda 3.7.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boccia. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, intervengo all'inizio della discussione sull'articolo 3 e intervengo una sola volta sugli emendamenti che ho presentato perché mi pare stia passando, nella distrazione di molti colleghi, la legalizzazione della diffamazione a mezzo stampa.

Vorrei cercare di attirare l'attenzione dei colleghi per fare in modo che vi sia una valutazione compiuta di questo articolo che ha delle conseguenze, a mio avviso, devastanti.

Signor Presidente, questo articolo prevede che chiunque compia una diffamazione a mezzo stampa, se entro due giorni procede a rettifica, non è più punibile. Senza voler fare disquisizioni di ordine generale e di principio, le faccio un esempio. Il venerdì e il sabato prima delle prossime elezioni, i proprietari delle testate televisive e giornalistiche possono provvedere ad indirizzare giornalisti e direttori di strumenti di comunicazione perché diffamino un candidato in uno dei collegi: questa diffamazione, uno o due giorni prima del voto, non sarebbe nemmeno punita perché poi, il lunedì dopo il voto, con analoga esposizione e collocazione, il giornale chiarirebbe che si è trattato di un errore di stampa.

Signor Presidente, credo allora che sia chiaro il pericolo per la democrazia, oltre che per la dignità di qualsiasi persona, insito nella possibilità che si avveri una circostanza del genere...

GENNARO MALGIERI. Ma che stai dicendo!

ANTONIO BOCCIA. Mi sembra, dunque, che qualche rimedio debba essere posto: se, per esempio, si punisse il colpevole con la pena di tre anni di carcere, e non con la multa di 1 milione, può darsi che vi sarebbe un buon deterrente. Credo, comunque, che la legalizzazione della diffamazione e l'autorizza-

zione a diffamare, tanto poi entro quarantott'ore si rettifica, dovrebbero ricevere maggiore attenzione da parte del Comitato dei nove e dell'Assemblea.

Mi consenta, poi, Presidente, di far rilevare un'aberrazione contenuta nell'articolo in esame derivante dal combinato disposto di due emendamenti predisposti dalla Commissione. L'emendamento 3.21 della Commissione prevede che, qualora il giornalista autore della diffamazione, o la persona che abbia pubblicato qualcosa di diffamante, chieda al direttore di effettuare la rettifica, se questa non viene effettuata nei due giorni successivi, in pratica l'autore non è punibile. A questo punto, con un altro emendamento della Commissione, si dice sostanzialmente: però, se il direttore non pubblica la rettifica ingiustificatamente, ne risponde lui. Guardi, Presidente, non faccio parte della Commissione giustizia, ma in questo caso sarebbe sufficiente dare una giustificazione, una qualsiasi! Nella lettera della norma della Commissione, si legge, ripeto, che è sufficiente dare una giustificazione, una qualsiasi: è sufficiente che il direttore giustifichi la non pubblicazione della rettifica perché non sia punibile neanche lui. Insomma, abbiamo una manfrina per fare in modo che nessuno sia punibile, né l'autore né il direttore: signor Presidente, l'articolo 3 è di una pericolosità assoluta (*Applausi del deputato Olivieri*)!

Ho fatto l'esempio delle elezioni perché è quello di più immediata evidenza, ma credo che per la dignità di tutte le persone debba essere esaminato con maggiore attenzione (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Popolari e democratici-l'Ulivo, dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, dei Democratici-l'Ulivo e misto-verdi-l'Ulivo*)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marotta. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MAROTTA. Signor Presidente, egregi colleghi, parlo sempre a titolo personale. Anch'io sostengo l'assoluta infondatezza giuridica dell'articolo 3,

che nientedimeno prevede due cause di non punibilità per fatti successivi: se non interviene la rettifica, io rispondo del reato, quindi il reato esiste. Queste non sono cause di non punibilità, sono cause di estinzione del reato. Anche nella falsa testimonianza, la ritrattazione è una causa di estinzione del reato, nei casi in cui la ritrattazione sia ancora possibile. Non si può ritenere che il reato si consumi ove l'azione si protragga per due giorni: la diffamazione è un reato istantaneo, magari con effetti permanenti; quindi, la causa di non punibilità ravvisata in un fatto successivo è estintiva del reato. Già questo comporta delle conseguenze.

Vi dico poi: qual è quel giornalista che spontaneamente, il giorno dopo, senza quasi aver finito di scrivere l'articolo diffamatorio, scrive la rettifica? Come si può accettare tutto ciò? È assurdo: o il giornalista è uno scemo oppure agisce premeditatamente. Mi ricollego alle considerazioni dell'onorevole Boccia per dire che sono nettamente contrario alla previsione di due cause cosiddette di non punibilità perché si tratta di cause di estinzione del reato. Ciò ha conseguenze per quanto riguarda l'articolo 7 sulla risarcibilità: come si può ritenere che la rettifica venga fatta spontaneamente, specie se si tratta di un periodico che esce ogni mese oppure ogni settimana? È vero che l'articolo 7 fa salvo il risarcimento del danno maturato dopo, ma ciò è molto difficile, anche perché la diffamazione di per sé produce danni in futuro e non li esaurisce in due giorni. È così ovvio! Da un punto di vista sistematico, signor Presidente, non si capisce cosa siano le cause di non punibilità perché non sono coeve al fatto. Non è punibile il figlio che ruba al padre perché c'è una causa personale di estinzione della pena, ma per un fatto successivo si tratta di un'altra fattispecie e se non interviene la rettifica...

**PRESIDENTE.** Dovrebbe concludere, onorevole Marotta.

**RAFFAELE MAROTTA.** ...mi sembrano affermazioni così ovvie che non se ne dovrebbe nemmeno discutere.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Veltri. Ne ha facoltà.

**ELIO VELTRI.** Signor Presidente, anch'io sono contrario a questo articolo e condivido le argomentazioni dei colleghi che mi hanno preceduto. La libertà di espressione è fondamentale, ma non può diventare libertinaggio e licenza di infangare l'onorabilità di una persona, con conseguenze gravi sulla sua esistenza e su quella della sua famiglia. Non è vero, poi, che le citazioni sono miliardarie; la fondazione Calamandrei ha inviato una memoria ai presidenti delle Commissioni giustizia della Camera e del Senato che fa riferimento ad un'analisi di 200 sentenze del tribunale di Roma, che tratta il maggior numero di casi di diffamazione a mezzo stampa, dalla quale risulta che la media dei risarcimenti è di 45 milioni. Inoltre, da oltre 15 anni è stata accertata l'assoluta inutilità della repressione penale. L'unica a svolgere una funzione riparatrice è la sanzione civile del risarcimento e la circostanza è confermata dal crescente ricorso a tale tipo di tutela. Ancora, è del tutto inaccettabile che con una semplice rettifica — come avviene, quando avviene...

**ANTONIO LEONE.** Perché avviene.

**ELIO VELTRI.** ...perché avviene — si possa rimediare. Faccio un esempio: se non sono le stesse persone a leggere ciò che altri hanno letto precedentemente, la demolizione dell'individuo che è stato offeso rimane perché quelle persone lo racconteranno ad altre che, a loro volta, lo riferiranno ad altre ancora e quindi la situazione diventa insanabile.

So che ormai molti di noi hanno la corazza e quindi non si offendono ma ci sono persone che non tollerano di essere diffamate e svillaneggiate insieme alle loro famiglie. Ecco perché voterò contro questo articolo.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Parrelli. Ne ha facoltà.

ENNIO PARRELLI. Aggiungo, alle considerazioni svolte dai colleghi intervenuti prima di me, che siamo in tema di non punibilità. A mio parere, la pena prevista, che è assai modesta, è in contraddizione con la successiva previsione di non punibilità per la pubblicazione delle rettifiche e nello stesso tempo è un incitamento a non fare neppure le rettifiche. Se si può evitare tutto pagando, per esempio, la cifra di un milione, la diffamazione rimane. Mi sembra una disposizione incongruente, una specie di « licenza di uccidere » che, se viene coordinata con il successivo emendamento dell'onorevole Pisapia che prevede un tetto massimo di 50 o 100 milioni per la condanna civile, concede a chi ha disponibilità di denaro la facoltà di diffamare impunemente il prossimo. Se io volessi distruggere la sua reputazione, signor Presidente, avendo a disposizione un miliardo, potrei fare 100 diffamazioni contro di lei: è una vera e propria follia!

Nessuno è contro la libertà di stampa ma bisogna ricordarsi che non esiste solo l'articolo 21 della Costituzione, colleghi, ma anche l'articolo 3 che tutela la dignità del cittadino di cui noi ci dimentichiamo troppo spesso. Non possiamo seguire un'impostazione che mette sotto i piedi il bene primario della dignità personale dei cittadini (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saraceni. Ne ha facoltà.

LUIGI SARACENI. Prima di tutto vorrei chiederle un chiarimento, signor Presidente: stiamo parlando dell'emendamento Anedda 3.7?

PRESIDENTE. Noi stiamo parlando di questo, ma non tutti parlano di questo.

LUIGI SARACENI. Lo chiedo perché si può creare un equivoco. Concordo con le osservazioni finora svolte sulla inaccettabilità della causa di giustificazione o comunque di non punibilità costituita

dalla rettifica spontanea o a richiesta, tant'è che ho presentato un emendamento soppressivo del comma 2, di cui discuteremo al momento opportuno. In questo momento il problema è rappresentato dall'entità della pena della diffamazione che prescinde completamente dalla questione di cui si è dibattuto. Si potrebbe concordare con la proposta del collega Anedda, e io sono d'accordo con la soppressione della pena minima, perché ritengo che in questa materia sia bene lasciare al giudice la discrezionalità di applicare il minimo dei minimi, ma questo non ha nulla a che fare con il mio successivo emendamento 3.1.

Voterò a favore dell'emendamento del collega Anedda perché ritengo che il diritto penale minimo sia un valore che vale sempre anche nei fatti gravi di diffamazione a mezzo stampa.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Sabattini. Ne ha facoltà.

SERGIO SABATTINI. Non mi sono occupato direttamente di questo provvedimento ma ho ascoltato gli interventi dei colleghi e, dopo aver letto il testo, anche a me pare che per quanto riguarda la pena non ci sia un deterrente sufficiente dal punto di vista monetario in caso di diffamazione. In generale comunque l'articolo 3 appare irricevibile e come tale da bocciare perché non solo vi è l'incentivo, come diceva il collega Parrelli, a diffamare se la borsa a disposizione è sufficientemente alta.

C'è anche l'incentivo a menare per il naso il diffamato: infatti, quanto previsto dal secondo comma (il termine di due giorni) è incredibile. Il collega Saraceni ha chiesto che siano approvati gli emendamenti, ma vorrei ricordare che siamo alla fine della legislatura; pertanto, sarebbe opportuno che su argomenti del genere arrivassero in aula provvedimenti più meditati (quello in esame, a mio avviso, non lo è in maniera sufficiente) (*Applausi di deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e dei Popolari e democratici-l'Ulivo*).

PIETRO CAROTTI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIETRO CAROTTI. Signor Presidente, ho presentato due emendamenti sostanzialmente soppressivi; l'ho voluto precisare perché vorrei proporre formalmente alla Commissione e all'Assemblea il rinvio del seguito dell'esame dell'articolo e dell'intero provvedimento a domani. Ritengo che la previsione di una causa di non punibilità sia addirittura criminogena: infatti, nel momento in cui è sufficiente fare una rettifica a fronte di una diffamazione, non si può non percepire come ciò sia di incentivo a perpetuare un comportamento illegittimo e offensivo delle più elementari regole del nostro diritto.

Poiché, a mio giudizio, la sostanza non è rappresentata dal quantitativo della pena e poiché vi è il dubbio se attenuare una condotta illegittima con una controcondotta parzialmente riparatrice (anche se la mia opinione è assolutamente contraria alla previsione di cause di non punibilità), ritengo che una maggiore riflessione non sia opportuna e, quindi, vorrei proporre all'Assemblea di rinviare l'esame dell'articolo e del provvedimento.

PRESIDENTE. Colleghi, sulla richiesta del collega Carotti di sospendere l'esame del provvedimento e di rinviarlo a domani, darò la parola ad un oratore a favore e ad uno contro.

VINCENZO SINISCALCHI. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, i deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo sono favorevoli alla richiesta dell'onorevole Carotti; vorrei sottolineare, tuttavia, che sarebbe opportuna un'attenzione più particolareggiata nei confronti del provvedimento, per evitare — pur dopo l'accantonamento — che ritornino in aula discussioni certamente

interessanti e rispettabili le quali, però, rischiano di condurre l'attenzione in una direzione diversa da quella più opportuna.

Il lavoro della Commissione è stato paziente e quello del relatore — d'intesa con il Governo — è stato encomiabile; tuttavia, mi si consenta di invitare i colleghi, nel momento in cui il provvedimento tornerà alla nostra attenzione, di riflettere su un punto molto importante: l'istituto della rettifica non rappresenta né una sorta di estinzione del reato, né una sorta di elisione del danno; tale istituto già esiste nel nostro ordinamento ed è stato sempre sollecitato come uno strumento che potesse contemperare, in tempi rapidi, le esigenze della libertà di stampa, del diritto di cronaca e del diritto di informazione, con le esigenze sacrosante degli offesi dalla diffamazione.

Onorevoli colleghi, vale di più un procedimento a querela di parte (per chi si può permettere tale lusso, poiché tale procedimento dura notoriamente mesi, se non anni, talvolta si arriva alla prescrizione del reato) oppure ottenere — nelle stesse forme e con la stessa evidenza con le quali si è prodotta l'offesa — una riparazione immediata nelle 24 o nelle 48 ore sullo stesso organo di stampa che ha diffamato?

Sappiamo tutti che, a volte, si è fatto ricorso all'inserzione a pagamento, perché da tutte le parti si è lamentata la sostanziale simbolicità e virtualità di un procedimento penale per diffamazione.

Non si facciano confusioni: quando avremo rimeditato, ricordiamoci che dobbiamo fare una scelta per mantenere la punibilità penale anche nel caso di rettifica (che è una ipotesi astratta e simbolica) e che non dobbiamo sabotare un principio che vogliamo far crescere, quello del diritto delle parti al risarcimento dei danni. In questo senso il gruppo dei Democratici di sinistra aderisce alla proposta di rinvio, ma raccomanda una riflessione più completa su questo importante e delicato provvedimento.

GIAN FRANCO ANEDDA. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAN FRANCO ANEDDA. Signor Presidente, come sempre accade, non credo che una giornata cambi molto o possa indurre a mutare le opinioni che sono state manifestate. Vorrei soltanto dire, poiché l'incidente è sorto, se così posso esprimermi, in ordine ad un emendamento, che esso rappresentava soltanto un atto di ossequio alla magistratura. Occorre comprendere una volta per tutte — e forse anche mettersi d'accordo su questo punto — se nella magistratura si ha fiducia oppure no. Se si ha fiducia, occorre lasciare ai magistrati il più vasto spazio di discrezionalità — parliamo solo della pena — affinché siano in condizione, nell'applicazione della pena, di distinguere tra i casi minimi e i casi massimi. L'emendamento sostanzialmente si limitava ad eliminare il minimo della pena di sei mesi di reclusione, che per certi casi è eccessivo, così come per certi casi i sei mesi possono essere ritenuti del tutto insufficienti e la pena massima rimane di tre anni.

Il dibattito, però, si è soffermato sulle rettifiche. Allora — e con questo concludo — pongo una domanda ai colleghi: è preferibile una rettifica con lo stesso spazio tipografico entro due giorni o la condanna del presunto reo dopo tre anni? Che cosa lede di più l'onorabilità il fatto che si lasci, che per tre anni il fatto diffamatorio permanga o che si abbia immediatamente la rettifica e la smentita del fatto diffamatorio medesimo? Questo è il tema, deciderà l'Assemblea.

SEBASTIANO NERI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Scusate, colleghi, avete preso in considerazione il fatto che si tratti di un periodico non quotidiano?

SEBASTIANO NERI, *Relatore*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Prego, onorevole relatore.

SEBASTIANO NERI, *Relatore*. Signor Presidente, intervengo su un piano meramente tecnico-procedurale in ordine alla richiesta di rinvio del provvedimento, riservandomi poi, quando lo riprenderemo in esame, di fare alcune puntualizzazioni nel merito, atteso che il lasso di tempo intercorso tra la discussione generale e l'esame concreto del provvedimento probabilmente ha fatto smarrire alcune considerazioni che in quella sede erano state fatte ed atteso che solo oggi molti di noi prendono coscienza della delicatezza della materia a causa di una prassi, ahimè consolidata, ma forse non sempre opportuna, ossia quella di snobbare, a meno che non si sia direttamente coinvolti, le discussioni generali, per poi intrattenersi nell'esame dell'articolato. Perciò tutte le problematiche che sono state sollevate in ordine al merito dell'articolo 3 nella sua complessiva portata verranno magari riprese sinteticamente nel momento in cui entreremo nel merito.

In ordine alla richiesta di rinvio, sulla quale non ho niente in contrario, desidero sottoporre ai colleghi un'ipotesi di lavoro. Poiché gli emendamenti dal 3.7 a 3.20 riguardano soltanto la modulazione della pena per il reato di diffamazione, in nulla incidendo in quel meccanismo di «rettifica uguale non punibilità» che ha formato oggetto dei rilievi più appassionati che hanno preceduto il mio intervento, potremmo procedere fino all'emendamento 3.20, che riguarda soltanto l'entità della pena e non incide in nessuno di quei meccanismi che hanno allarmato taluni dei colleghi, per poi rinviare l'esame del provvedimento. Diversamente, come il collega ha fatto osservare, potrebbe non servire a nulla. Personalmente non ho difficoltà a favorire una maggiore riflessione, perché in effetti si tratta di materia delicata. Vediamo un attimo se riusciamo a chiarirci meglio le idee. Il problema, tuttavia, riguarda il fatto che le riflessioni sul provvedimento accantonato riguardano il Comitato dei nove: mi sembra oggettivamente difficile che tali riflessioni, da qui a domani, possano accomunare tutta l'Assemblea. Il Comitato dei nove

approfondirà la questione e riferiremo all'Assemblea i risultati della nostra riflessione.

MAURO PAISSAN. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO PAISSAN. Signor Presidente, vorrei invitare il collega Carotti, che ha proposto il rinvio dell'esame del provvedimento, a prevedere una pausa di riflessione più lunga rispetto alle 12 o 24 ore da lui proposte. Infatti, l'articolo 3 ha bisogno non solo di un'ulteriore riflessione, ma anche di una nuova stesura. Lei stesso, signor Presidente, ha formulato una domanda alla quale qualcuno ha risposto in maniera molto affrettata. Non è vero che la lettera *a*) preveda il caso dell'offesa della diffamazione da parte di un periodico: esso è previsto dalla lettera *b*) quando la smentita è proposta dal soggetto offeso. Non si tratta quindi della smentita dell'organo di comunicazione responsabile.

Vorrei fare un altro esempio. In quest'articolo si parla di una smentita prodotta da un analogo mezzo di diffusione, purché di equivalente importanza per rilievo nazionale: l'individuazione di questo mezzo di comunicazione, ad esempio per una diffamazione operata nell'ambito della cronaca cittadina di un giornale, mi sembra assai complicato.

Pertanto, vi è una serie di imprecisioni e di sciatte che rende questa proposta di legge, onorevoli colleghi, una mancata tutela dei cittadini in riferimento alla loro immagine e al loro onore, nonché un'offesa — lo dico in qualità di iscritto all'ordine dei giornalisti da ormai 28 anni — anche della professione giornalistica. Si tratta infatti di un'incitazione al giornalismo spazzatura: non al giornalismo impegnato, ma al giornalismo che offende, che distrugge l'immagine e l'onorabilità di molti cittadini (*Applausi dei deputati dei gruppi misto-Verdi-l'Ulivo, dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e dei Popolari e democratici-l'Ulivo*)!

Chiedo ai colleghi membri della Commissione giustizia di riflettere con serenità, pacatezza ed un pizzico di saggezza in più su questo provvedimento e all'onorevole Carotti di riformulare la sua proposta, prevedendo almeno il rinvio dell'esame del provvedimento alla prossima settimana (*Applausi dei deputati dei gruppi misto-Verdi-l'Ulivo, dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, dei Popolari e democratici-l'Ulivo e dei Democratici-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, visto che l'Assemblea è chiamata ad esprimersi, vorrei sapere se l'onorevole Carotti proponga di rinviare l'esame del provvedimento alla prossima settimana o a domani.

PIETRO CAROTTI. Presidente, accolgo l'indicazione proposta dall'onorevole Paissan: la prossima settimana.

SEBASTIANO NERI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEBASTIANO NERI, *Relatore*. Signor Presidente, ritengo che l'esame del provvedimento da parte del Comitato dei nove domani mattina possa consentire di sbloccare la situazione. Tuttavia, se si ritiene sia meglio rinviarne l'esame alla prossima settimana, inserendo il provvedimento in un punto dell'ordine del giorno della seduta che consenta di riprenderne effettivamente l'esame, non posso certamente oppormi ad una riflessione più approfondita su un aspetto così delicato e che tanti contrasti sta suscitando.

PRESIDENTE. Onorevole Neri, potremmo esaminare il provvedimento martedì della prossima settimana.

SEBASTIANO NERI, *Relatore*. Va bene, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico, senza registrazione di

nomi, la proposta formulata dall'onorevole Carotti di rinviare a martedì prossimo il seguito dalla discussione della proposta di legge n. 7292 ed abbinata.

*(È approvata).*

### **Sull'ordine dei lavori e inversione dell'ordine del giorno (ore 18,25).**

PRESIDENTE. Dovremmo ora passare all'esame del provvedimento relativo alla nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale.

ELIO VITO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Presidente, come lei ricorderà, la settimana scorsa avevamo sospeso l'esame del provvedimento sugli istituti di ricerca biomedica, oggi al settimo punto dell'ordine del giorno, per permettere al Comitato dei nove di riunirsi.

Nel corso della seduta odierna stanno accadendo cose un po' strane, ne converrà: è stato rinviato l'esame di un decreto-legge, perché la Commissione non ha potuto esprimere i pareri, ma in realtà perché il Governo non ha fornito gli elementi utili all'esame della Commissione bilancio, e un presidente di gruppo, l'onorevole Paissan, nonostante nulla avesse eccepito nel corso della Conferenza dei presidenti di gruppo, ha proposto di rinviare ulteriormente l'esame del provvedimento in materia di diffamazione col mezzo della stampa, già rinviato da molto tempo e successivamente reinserito all'ordine del giorno con sollecitudine. Non si comprende, Presidente, per quale motivo non si proceda all'esame del provvedimento di cui al punto 7 dell'ordine del giorno, nonostante si sia riunito il Comitato dei nove e sia stata raggiunta, così almeno sembra, un'intesa (comunque è stato presentato un nuovo testo, anche se non si sa se da parte del Governo o della Commissione).

Come ricorderà, Presidente, giovedì scorso chiedemmo di passare subito all'esame di questo provvedimento; il Comitato dei nove si è riunito e pertanto ritengo che sia possibile procedere rapidamente all'esame del disegno di legge.

PRESIDENTE. Onorevole Vito, non ho menzionato questo provvedimento perché non è stato ancora espresso il parere da parte della Commissione bilancio. Trattandosi di un disegno di legge al quale è stato presentato oggi un emendamento, come lei sa, dovrà essere esaminato dall'Assemblea nella giornata di domani. Credo che il motivo sia questo.

ELIO VITO. Presidente, in genere la Commissione bilancio è sempre molto solerte nel riunirsi anche pochi minuti dopo la presentazione degli emendamenti. Visto che l'emendamento è stato presentato formalmente, posso almeno, per curiosità, chiederle se sia stato presentato dal Governo o dalla Commissione? Glielo chiedo perché credo che vi fosse un problema diciamo di primato politico!

PRESIDENTE. Credo che sia stato presentato dal Governo.

Onorevole Boccia, in ordine al disegno di legge concernente la disciplina degli istituti di ricerca biomedica, sono stati informati che il Governo ha presentato un emendamento e che la Commissione lo esaminerà oggi o domani. Lei conferma quanto ho detto?

ANTONIO BOCCIA. Su questo provvedimento e sugli emendamenti presentati abbiamo espresso stamane un parere. Non saprei dirle se siano stati presentati ulteriori emendamenti.

PRESIDENTE. Collegli, avevo capito male, diciamo così! L'emendamento non c'è. Pertanto possiamo passare all'esame del disegno di legge n. 3856-B a meno che non vi sia una richiesta diversa da parte dei collegli.

MAURO GUERRA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO GUERRA. Non sono contrario in linea di principio a passare al seguito dell'esame di questo provvedimento, ma avrei bisogno di verificare se siano stati presentati emendamenti. Potremmo quindi passare all'esame dei progetti di legge relativi agli istituti di patronato, con l'impegno di affrontare domani mattina il disegno di legge sugli istituti di ricerca biomedica.

PRESIDENTE. Onorevole Guerra, mi pare che sia stata sollevata una questione politica e non una questione procedurale.

Ero stato informato della presentazione di un emendamento, ma probabilmente ho capito male perché tale emendamento non è stato presentato. L'onorevole Vito ha dunque chiesto che si affronti subito il seguito dell'esame del provvedimento n. 3856-B. Se viene formulata una richiesta diversa, l'Assemblea deciderà al riguardo. Non posso fare diversamente.

MAURO GUERRA. Presidente, la mia richiesta è di passare al seguito della discussione dei progetti di legge sugli istituti di patronato.

ELIO VITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Presidente, non solo noi abbiamo delle forti ragioni per essere contrari alla proposta testé formulata dall'onorevole Guerra, ma richiamiamo un po' tutti i colleghi, ed anche lei, Presidente, al rispetto dell'ordine del giorno della seduta e degli accordi presi.

Non si può disporre dell'ordine del giorno dell'Assemblea a seconda delle esigenze che a questo punto non sono nemmeno di natura politica.

Ricordo che l'Assemblea era passata all'esame del provvedimento già nella seduta di giovedì scorso, che erano iniziate le votazioni, che era stato presentato un emendamento da parte del Governo, sul quale avevamo dichiarato il nostro as-

senso. Su richiesta della maggioranza, l'esame del provvedimento era stato sospeso al fine di consentire al Comitato dei nove di riunirsi. A noi risulta che in seno a tale Comitato sia, per così dire, circolato un testo dell'emendamento. Lei ci dice che l'emendamento non è stato presentato. Non mi pare dunque che non vi siano problemi perché si riprenda l'esame del disegno di legge n. 3856 nel testo presentato dal ministro Veronesi.

L'onorevole Guerra mi darà atto, tra l'altro, che alcuni minuti prima delle 15 ci siamo incontrati e in maniera del tutto informale abbiamo parlato dell'andamento della seduta odierna. In particolare l'onorevole Guerra ha detto: oggi procediamo secondo l'ordine del giorno, per carità! Poi qui in aula è accaduto che l'esame del disegno di legge n. 7215 è stato rinviato, l'esame della proposta di legge n. 7292 è stato sospeso e ora si vuole rinviare anche l'esame del disegno di legge n. 3856.

Presidente, lo ripeto, dobbiamo rispettare il voto espresso giovedì scorso; a questo provvedimento non sono stati presentati emendamenti, il Governo non ha ritenuto di modificare il suo testo, la Commissione non ha presentato altre proposte, quindi andiamo avanti. Avremmo buone ragioni per protestare contro un ingiustificato voto dell'Assemblea che volesse ancora rinviare l'esame di un provvedimento molto semplice di cui il Governo stesso ha chiesto l'inserimento in calendario perché fosse rapidamente approvato.

PRESIDENTE. Onorevole Vito, capisco la sua foga oratoria, ma — come lei sa — il disegno di legge di conversione del decreto-legge non è stato esaminato per ragioni di garanzia, mentre sull'altro provvedimento l'Assemblea ha votato quasi all'unanimità.

Onorevole Guerra, insiste nella sua proposta?

MAURO GUERRA. Presidente, a parte i riferimenti a decisioni e a colloqui avvenuti prima dell'inizio dei lavori del-